



00854-21

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROSSELLA CATENA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1850/2020
MICHELE ROMANO		UP - 23/11/2020
RENATA SESSA	- Relatore -	R.G.N. 36756/2019
IRENE SCORDAMAGLIA		
MATILDE BRANCACCIO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 21/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI  
che ha concluso chiedendo *di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso  
come de requisitorie e contrarie.*

udito il difensore *che ha concluso menore l'effettiva e i suoi dell'art.  
23, comma 8, d.l. 137/20*

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 luglio 2019 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa il 13 luglio 2017 dal Tribunale della medesima città, ritenuta la prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, ha ridotto la pena inflitta a (omissis) , imputato del delitto di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., ad euro 400,00 di multa; e ha confermato nel resto il provvedimento di primo grado.

2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione, tramite il difensore, l'imputato (omissis) , per i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce l'inosservanza e/o violazione di legge in relazione agli artt. 8-9-16 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione per quanto riguarda la competenza territoriale rispetto al presente procedimento.

Dalla lettura del capo di imputazione emergono tre condotte ascritte al Malcangi, aventi ad oggetto interviste e/o dichiarazioni da quest'ultimo rese e pubblicate tutte in data 23 dicembre 2013.

Nel dettaglio, si tratta: di un'intervista rilasciata a (omissis) , canale televisivo pugliese locale, di una conferenza stampa diffusa e pubblicata sul sito web (omissis) ed, infine, di alcune dichiarazioni pubblicate sul medesimo sito.

Mentre è fuori discussione l'orario della trasmissione del Telegiornale (omissis) , avvenuta alle ore 14:15 del (omissis) , si contesta, invece, che sia stata proprio questa la prima condotta riferibile all'imputato a livello temporale.

Si è infatti dimostrato, mediante la produzione di uno stampato dell'articolo in questione, allegato agli atti, che le dichiarazioni divulgate dalla testata giornalistica *online*. (omissis) sono state pubblicate via web prima della suddetta trasmissione, vale a dire alle ore 13:32 del medesimo (omissis) .

Senonché, secondo la impugnata sentenza, pur dandosi atto che "a sostegno di tale affermazione la difesa ha prodotto una stampata in data (omissis) della pagina web contenente il testo dell'articolo del (omissis), attestante l'orario delle 13:32 del (omissis) (omissis)", tuttavia "dalla documentazione già prodotta dalla parte civile in primo grado e vagliata dal primo giudice risulta [...] che tale pubblicazione in internet sia avvenuta alle 15:12 e non alle 13:32.

Orbene, non risulta chiara la ragione per la quale debba attribuirsi maggiore attendibilità allo stampato della parte civile. Infatti, secondo la Corte territoriale, "*dovendosi ritenere che non sia possibile che le fotografie siano state pubblicate a distanza di due ore dalla pubblicazione dell'articolo ma in orario ad essa coevo, si deve dedurre che la pubblicazione dell'articolo sia avvenuta effettivamente alle 15:12... E non all'orario indicato nella stampata successivamente effettuata il 6 giugno 2014*".

È evidente che si tratta di una motivazione totalmente illogica, del tutto mancante nella

parte in cui non chiarisce, se non in modo congetturale ed assiomatico, le ragioni per le quali debba individuarsi l'orario di pubblicazione in quello indicato dalla parte civile.

Tale evidenza finisce con lo spostare la competenza territoriale dal Tribunale di Milano a quello di Trani, dovendosi individuare, tra reati di pari gravità, quello commesso per primo nella ipotizzata diffamazione commessa a mezzo internet (tramite articolo ed intervista al (omissis) pubblicati sul sito web (omissis) alle ore 13:32 del 23 dicembre 2013) e dovendosi individuare il giudice naturale in forza del criterio del luogo di domicilio dell'imputato, ovvero (omissis), e non già in forza del criterio previsto dalla disciplina derogatoria in materia di diffamazione a mezzo canale televisivo, che indica il luogo di residenza della persona offesa – nel caso di specie la sede della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, destinatario della diffamazione, vale a dire (omissis).

Risulta dunque pienamente applicabile al caso di specie la giurisprudenza di legittimità secondo la quale *"la competenza per territorio per il reato di diffamazione commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione allocate in un sito della rete internet, va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell'imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall'art. 9 comma 2 cod. proc. pen"* (Cass. pen., sez. I, sent. n. 16307 del 15 marzo 2011).

La competenza verrebbe, peraltro, radicata presso il Tribunale di Trani anche applicando al caso di specie il criterio di cui al comma 1 dell'art. 9, così come previsto dalla Suprema Corte nei casi in cui essa ha reiteratamente chiarito che *"nei reati di diffamazione tramite la rete internet, ove sia impossibile stabilire il luogo di consumazione del reato e sia stato invece individuato quello in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato come dato informatico, per poi essere immesso in rete, la competenza territoriale va determinata, ai sensi dell'art. 9 comma 1 cod. proc. pen., in relazione al luogo predetto, in cui è avvenuta una parte dell'azione"* (Cass. pen., sez. V, sent. n. 8482 del 23 gennaio 2017).

Quanto detto impone l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio al giudice territorialmente competente a decidere.

Peraltro, anche se fosse andata in onda prima la trasmissione televisiva, trasmessa, come si è detto, su un canale locale, rispetto alla pubblicazione dell'articolo *online*, in ogni caso la competenza territoriale non dovrebbe in alcun modo mutare, stante l'orientamento prevalente di questa Corte; la quale ha reiteratamente circoscritto l'ambito applicativo della disciplina derogatoria di cui alla L. 223 del 1990 ai soli soggetti ivi indicati (si veda ad es. Cass. pen., sez. II, sent. n. 34717 del 23 aprile 2008, laddove si è affermato che *"le norme speciali di cui all'art. 30 L. 6 agosto 1990 n. 223, in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale per il reato di diffamazione con attribuzione di fatto determinato commesso attraverso trasmissioni televisive - secondo le quali si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 L. 8 febbraio 1948 n. 47 - valgono esclusivamente, come discende dal combinato disposto del primo e comma 4 della predetta disposizione, con riferimento ai soggetti in essa specificamente indicati, i quali si identificano nel concessionario privato, nella concessionaria pubblica ovvero nella persona da loro delegata al controllo della trasmissione"*; v. anche, conforme, Cass. pen., sez. V, sent. n.

27823 del 19 aprile 2017 per la quale *"le norme speciali previste in questa disposizione in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale per il reato di diffamazione commesso attraverso trasmissioni televisive si riferiscono a soggetti specificamente indicati - il concessionario privato, la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione, né possono trovare applicazione analogica"*).

La sentenza merita dunque di essere annullata, rilevata la violazione degli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen., e gli atti devono essere trasmessi all'Autorità competente presso il Tribunale di Trani, da individuarsi quale territorialmente competente.

2.2. Con il secondo motivo si deducono l'inosservanza e/o l'erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen., con conseguente vizio motivazionale laddove si è affermata la penale responsabilità del (omissis).

La Corte di Appello non ha minimamente messo in dubbio che il (omissis) abbia a più riprese circoscritto l'oggetto delle proprie esternazioni, valutate come diffamatorie, all'operato dei tre rappresentanti dell'associazione. Si è affermato infatti che *"l'imputato nelle sue esternazioni ha specificamente fatto riferimento ai tre soggetti, (omissis); in relazione ai primi due dei quali è stata pronunciata sentenza di condanna in primo grado per estorsione in danno del (omissis)"*, così come che *"egli ha in più tratti delle sue affermazioni espresso rispetto per la funzione della Lega e soprattutto per la meritevolezza del comportamento dei suoi volontari"*.

La Corte non ha tuttavia ritenuto che le frasi proferite fossero dirette a commentare l'operato dei tre citati soggetti, riferendosi piuttosto all'azione della Lega Nazionale del Cane nel suo complesso, laddove ha statuito che *"si vede bene dunque che le espressioni offensive formulate dall'imputato travalicano l'accusa ai tre soggetti, ma offendono l'ente stesso di cui i tre sono rappresentanti"*, citando a tal proposito determinata giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. V, sent. n. 4982 del 30 gennaio 1998 e Cass. pen., sez. V, sent. n. 1188 del 26 ottobre 2001 dalla quale ha mutuato il principio secondo cui le frasi diffamatorie rivolte a singoli soggetti possono estendersi anche all'associazione di appartenenza ).

La fattispecie alla quale dette pronunce si riferiscono è, tuttavia, ampiamente diversa dal caso concreto: infatti, si trattava di enti ed associazioni direttamente destinatarie delle affermazioni degli imputati, laddove nella presente vicenda le dichiarazioni del (omissis) miravano a commentare e criticare l'azione di taluni soggetti che avevano posto in essere, a dire dell'imputato, condotte delittuose, il cui compimento era stato facilitato o comunque reso possibile dalla loro appartenenza alla Lega Nazionale del Cane; sarebbe dunque impossibile esonerare tale associazione dal discorso.

Va anche tenuto presente come la ricostruzione effettuata con la impugnata sentenza si è solo limitata a parcellizzare le frasi del (omissis), senza tuttavia considerare come i suoi continui riferimenti alle apprezzabili azioni poste in essere dalla Lega in quanto tale e dalla gran parte dei suoi volontari, contrapposte all'operato del (omissis), della (omissis) e della (omissis) (unici destinatari delle critiche rivolte dall'imputato), incidano in maniera diretta ed oggettiva sulla

concreta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di diffamazione.

Si intende, dunque, rilevare che nel momento in cui il ricorrente ha reso le affermazioni di cui all'imputazione, egli non intendesse certo offendere, neppure a titolo generico, la Lega del Cane, quanto piuttosto commentare e criticare l'azione dei tre suddetti soggetti.

Per tali ragioni, si insiste affinché la Corte apprezzi l'erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen. di cui è affetta l'impugnata sentenza e, dunque, il grave vizio motivazionale che la contraddistingue.

2.3. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso si deduce l'inosservanza e/o erronea applicazione della norma di cui all'art. 131-bis cod. pen., e, in ogni caso, la totale mancanza di motivazione in ordine alla possibilità di riconoscere in favore dell'imputato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Considerato, infatti, che la fattispecie di cui all'art. 595 cod. pen. rientra tra quelle per le quali è applicabile la particolare causa di non punibilità per tenuità del fatto, in ragione dei limiti edittali previsti dalla norma di cui all'art. 131 bis cod. pen. e della citata norma sanzionatoria, è necessario accertare se in concreto le circostanze di fatto che hanno connotato le affermazioni del Malcangi nella vicenda *de qua* giustifichino tale richiesta.

Invero, l'art. 131 bis cod. pen. già di per sé descrive i limiti entro i quali la causa di non punibilità può non essere riconosciuta, rinviando ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., ovvero all'assenza di motivi abietti o futili, all'abitudine della condotta o alle particolari condizioni soggettive ed oggettive della persona offesa, ovvero ancora alle conseguenze cagionate alla stessa.

Tuttavia, a parere della Corte territoriale *"la oggettiva gravità delle espressioni usate impedisce di qualificare il fatto come di particolare tenuità; l'attribuzione a un ente dell'uso di metodi mafiosi e camorristici non è sicuramente un fatto particolarmente tenue"*.

È evidente l'erronea interpretazione delle frasi proferite; la metodologia mafiosa/camorristica sarebbe infatti stata utilizzata solo da uno dei tre soggetti denunciati dal (omissis), così come peraltro riconosciuto espressamente anche nella sentenza resa dal Tribunale di Trani, nel procedimento che vedeva il ricorrente quale parte civile, sentenza pure ammessa dalla Corte di Appello di Milano. Nel caso di specie, dunque, nulla lascia desumere che il fatto-reato in esame possa essere connotato in termini di abitudine delittuosa.

In ragione dei suesposti principi di diritto, rilevata altresì la palese contraddittorietà intrinseca della motivazione, si insiste dunque affinché venga annullata la impugnata sentenza.



## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

Il primo motivo coglie nel segno rispetto alla preliminare questione della competenza territoriale,

nella parte in cui evidenzia, innanzitutto, che non risulta esplicitato in maniera chiara ed esauriente il criterio valutativo che ha indotto la Corte territoriale a ritenere maggiormente affidabile la pagina stampata prodotta dalla parte civile rispetto a quella esibita - anch'essa tempestivamente e ancor prima della formulazione dell'eccezione - dalla difesa dell'imputato.

Ed invero, come fa notare il ricorrente, secondo la impugnata sentenza, pur dandosi atto che "a sostegno di tale affermazione la difesa ha prodotto una stampata in data 6 giugno 2014 della pagina web contenente il testo dell'articolo del (omissis), attestante l'orario delle 13:32 del (omissis)", tuttavia "dalla documentazione già prodotta dalla parte civile in primo grado e vagliata dal primo giudice risulta [...] che tale pubblicazione in internet sia avvenuta alle 15:12 e non alle 13:32.

La parte civile ha, infatti, prodotto una prima stampata in data (omissis) della pagina internet di pubblicazione dell'articolo, riportante l'orario delle 15:12 del (omissis) (omissis); inoltre, ha documentato anche l'orario di pubblicazione delle immagini correlate all'articolo, orario indicato in ore 15:46 e 15:51".

Non risulta, però, chiara la ragione per la quale debba attribuirsi maggiore attendibilità allo stampato della parte civile. Infatti, la Corte territoriale si limita al riguardo ad affermare: *"dovendosi ritenere che non sia possibile che le fotografie siano state pubblicate a distanza di due ore dalla pubblicazione dell'articolo ma in orario ad essa coevo, si deve dedurre che la pubblicazione dell'articolo sia avvenuta effettivamente alle 15:12... E non all'orario indicato nella stampata successivamente effettuata il (omissis) "*.

È evidente che si tratta di una motivazione del tutto mancante nella parte in cui non chiarisce, se non in modo congetturale, le ragioni per le quali debba individuarsi l'orario di pubblicazione in quello indicato dalla parte civile; si ritiene addirittura "impossibile" che le fotografie vengano pubblicate a distanza di due ore dalla pubblicazione dell'articolo, laddove, secondo la prospettazione difensiva, non saggia, al contrario, non solo questo è palesato dalla stampa prodotta dalla difesa, ma è addirittura più che logico, giacché le fotografie ed il video contenente l'intervista del (omissis) necessitano, dato il loro maggiore "peso informatico", di più tempo per essere caricate *online*, a dispetto invece dello stampato dell'articolo, pubblicabile mediante un semplice *click*.

E' evidente che al fine di individuare il giudice territorialmente competente - questione fondante l'eccezione tempestivamente sollevata e qui riproposta - è preliminare sciogliere tale dubbio, perché ove dovesse prevalere, dal punto di vista della priorità temporale, la diffusione mediante internet la competenza territoriale si sposterebbe dal Tribunale di Milano a quello di Trani; dovendosi individuare, tra reati di pari gravità, quello commesso per primo, laddove questo coincida con la ipotizzata diffamazione commessa a mezzo internet (tramite articolo ed intervista al (omissis) pubblicati sul sito web (omissis) alle ore 13:32 del 23 dicembre 2013), il giudice naturale non potrà che essere il tribunale di Andria, in forza dei criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen. applicabili alla diffamazione a mezzo internet ( come più volte affermato da questa Corte secondo la quale "la competenza per territorio per il reato di diffamazione

*commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione allocate in un sito della rete internet, va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell'imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall'art. 9 comma 2 cod. proc. pen", così Cass. pen., sez. I, sent. n. 16307 del 15 marzo 2011), luogo di domicilio dell'imputato che, nel caso di specie, risulta essere in Andria; la competenza verrebbe peraltro radicata presso il Tribunale di Trani anche applicando al caso di specie il criterio di cui al comma 1 dell'art. 9, così come previsto da questa Corte nei casi in cui essa ha reiteratamente chiarito che "nei reati di diffamazione tramite la rete internet, ove sia impossibile stabilire il luogo di consumazione del reato e sia stato invece individuato quello in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato come dato informatico, per poi essere immesso in rete, la competenza territoriale va determinata, ai sensi dell'art. 9 comma 1 cod. proc. pen., in relazione al luogo predetto, in cui è avvenuta una parte dell'azione", Cass. pen., sez. V, sent. n. 8482 del 23 gennaio 2017 ).*

2. La sentenza merita dunque di essere annullata per il profilo dianzi descritto con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

Il riconoscimento della fondatezza di questo motivo comporta l'assorbimento delle altre doglianze contenute nel ricorso.

3. Spese sostenute dalla parte civile al definitivo.

### **P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

Così deciso il 23/11/2020.

Il Consigliere estensore

Renata Sessa

Il Presidente

Rossella Catena

